

# REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

## Articolo I: COSTITUZIONE

1. In applicazione della normativa nazionale ed europea, al fine di:
  - a) Promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
  - b) Prevenire, contrastare e rimuovere comportamenti discriminatori sul genere e qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
  - c) Sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla L. 31/12/2012 n. 247;  
ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 31/12/2012 n. 247, è costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia il Comitato per le Pari Opportunità.
2. Il Comitato ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

## Articolo II: COMPOSIZIONE

1. Il Comitato si compone di Avvocati - uomini e donne - iscritti all'Albo degli Avvocati di Venezia e dura in carica 4 anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato;
2. Il Comitato è composto da un numero di 9 componenti, di cui 8 tutti/e eletti/e dagli iscritti all'Albo, così come previsto dal successivo art. 9, oltre ad 1 componente designato dal Consiglio dell'Ordine al proprio interno, con funzione di coordinamento dei due organismi;
3. Al suo interno il Comitato elegge il/la Presidente, il/la Vicepresidente ed il/la Segretario/a con funzioni di tesoriere.

## Articolo III: FUNZIONI

1. Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti a promuovere politiche di pari opportunità tra gli iscritti all'Albo ed ai registri dell'Ordine degli Avvocati. A tale fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) Attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
  - b) Diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
  - c) Elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
  - d) Propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
  - e) Elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
  - f) Promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità,
  - g) Richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
  - h) Individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamenti professionale;
  - i) Eventuali e varie;
2. Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi dal Consiglio dell'Ordine e/o dalle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati Pari Opportunità interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati. Interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, di Enti locali, di Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire e promuovere la costituzione, anche in ambito della rete territoriale, qualora ne facesse parte, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti all'Albo ed al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

## **Articolo IV: FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO**

### **1. Presidente**

- Rappresenta il Comitato;

- Convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
  - Stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti dai singoli componenti;
- 2. Vicepresidente**  
Sostituisce il/la presidente in caso di suo impedimento con eguali poteri rappresentativi
- 3. Segretario con funzioni di tesoreria**
- Redige il verbale delle riunioni
  - Cura l'esecuzione dei deliberati
  - In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal/dalla componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.
- 4. L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.**

## **Articolo V: ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO**

1. Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese. Delle riunioni, a cura del/della Segretario/a viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque, con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto/a agli Albi e Registri.
2. La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza dei/delle componenti.
3. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe ed in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
4. Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di/delle referenti che dovranno essere indicati/e della Camere Territoriali e dalle Associazioni Specialistiche operanti sul circondario del Consiglio dell'Ordine e ciò al fine di implementare la collaborazione in materia di pari opportunità.
5. Il Comitato potrà costituire commissioni con particolari finalità dedicate a tematiche specifiche avvalendosi della collaborazione di componenti esterni.

## **Articolo VI: DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE**

1. In caso di impedimento, assoluto e permanente o di dimissioni di un/una componente eletto/a, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il/la primo/a dei non eletti alle ultime elezioni;
2. Nel caso di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del/della componente designato/a dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo/a, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento;
3. Ogni componente del Comitato decade:
  - a) In caso di cancellazione dall'Albo;

- b) In caso di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, in seguito ad applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
  - c) Per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, ad almeno tre riunioni consecutive.
4. L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi nel termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica 4 dei/delle componenti elettivi, e non intervenga la relativa sostituzione ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 113/2017.

## **Articolo VII: DIRITTO DI INFORMAZIONE**

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

## **Articolo VIII: STRUMENTI E RISORSE**

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- a) Che i propri uffici prestino la propria collaborazione assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- b) Che le delibere del Comitato vengano pubblicate sul sito web, qualora il Comitato abbia un proprio sito, e poste in esecuzione senza ritardo;
- c) Che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento di un fondo a favore dell'attività del Comitato, finalizzato, con destinazione funzionale, a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, con obbligo di rendicontazione;
- d) Che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative del Comitato Pari Opportunità sia destinata con vincolo funzionale alla realizzazione degli stessi;
- e) Quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

## **Articolo IX: ELEZIONI, DESIGNAZIONE E PROCLAMAZIONE DEI COMPONENTI**

1. Le elezioni dei/delle Componenti del Comitato Pari Opportunità si tengono ogni quattro anni;

2. I/le Componenti del Cpo non possono venire eletti/e per più di due mandati, con il vincolo di cui all'Art. 3 c. 4 L. 113/2017;
3. Hanno diritto di voto tutti/e gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati, alla data antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto coloro che, per qualunque ragione, risultano sospesi dall'esercizio della professione;
4. Sono eleggibili gli/le iscritti/e che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
5. Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati, nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno dieci giorni prima della data prevista per le elezioni;
6. Le elezioni del Comitato devono essere indette dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine.
7. Le elezioni in rinnovo si svolgono in unico turno, in concomitanza con quelle del COA e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.
8. I/le componenti del seggio elettorale, in numero di 2 oltre il/la Presidente, non possono essere candidati/e e vengono designati/e dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designati dal Consiglio dell'Ordine. Il seggio elettorale è presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, in sua assenza dal/dalla Segretario/a del Consiglio dell'Ordine o da altro/a Avvocato designato/a dal/dalla Presidente del Coa;
9. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente del COA. Si possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai 2/3 - arrotondato per difetto - di quello dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, a pena di nullità, secondo lo schema di cui all'allegata Tabella A. L'elettore, quindi, può esprimere il numero massimo di voti pari a 5, solo se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un numero di voti pari a 2 - secondo quanto indicato nella tabella A -. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore a 3, secondo quanto indicato nella tabella A;
10. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il/la Presidente del seggio proclama eletti/e i/le candidati/e che hanno riportato il maggior numero di voti. In casi di parità di voti sarà proclamato eletto/a il/la candidato/a con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro con pari anzianità di iscrizione, quello/a maggiore di età,
11. Contro i risultati delle elezioni del Comitato ciascun iscritto/a all'Albo potrà proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.  
La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

## **Articolo X: PRIMA CONVOCAZIONE**

1. Il Comitato eletto viene convocato dal /dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla data di proclamazione degli/delle eletti/e.
2. Decorso il predetto termine gli/le eletti/e procedono alla auto convocazione del Comitato e nel corso della prima seduta procedono alla elezione dei propri organi ai sensi dell'art. 2
3. Il Consiglio dell'Ordine deve designare il/la componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti/e.

## **Articolo XI: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

In mancanza le modifiche si intenderanno approvate


## **Articolo XII: ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 15 NOVEMBRE 2018.

Il Segretario

Avv. Giuseppe Sacco



Il Presidente

Avv. Paolo Maria Chersevani




TABELLA A

Numero componenti elettivi del Comitato	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
8	5	3	2